

DIFFERENZE TRA ART. 416 c.p. e ART. 110 c.p.

Ai fini della sussistenza del reato associativo previsto dall' art. 416 c.p. occorre un accordo tra un minimo di persone che preveda la riunione durevole delle stesse per realizzare insieme un programma di attività penalmente illecite.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. Tale indeterminatezza non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un determinato tipo o natura, giacchè essa attiene al numero, alle modalità ed ai tempi di realizzazione del programma;
- c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure minima, ma idonea e soprattutto adeguata per realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Si parla, invece, di concorso di persone quando la commissione di un reato è addebitabile a più soggetti.

Il concorso è disciplinato dall'art. 110 c.p. che recita "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita".

Requisiti strutturali del concorso sono:

- a) pluralità di soggetti agenti (per aversi concorso sono sufficienti anche solo due persone);
- b) realizzazione di un fatto illecito;
- c) partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell'evento;
- d) elemento soggettivo (non si limita alla coscienza e volontà del fatto criminoso ma comprende anche la consapevolezza che il reato viene commesso con altre persone).

Il reato di associazione per delinquere va ricondotto nella categoria dei reati a concorso necessario ma presenta differenze evidenti rispetto al concorso di persone nel reato.

Infatti, mentre nel concorso di persone due o più soggetti si incontrano ed occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l'accordo si scioglie, nell'associazione per delinquere tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui, dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza, i membri dell'associazione restano uniti per l'ulteriore attuazione del programma dell'associazione. Il reato di associazione per delinquere contemplato dall'art. 416 c.p. può definirsi dunque un reato di pericolo, poiché mette in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma, ovvero l'ordine pubblico.

Diretta conseguenza di ciò è che l'associazione per delinquere è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso; infatti, nel concorso, esso si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, mentre nell'associazione è diretto all'attuazione di un programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati.

L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto ex art. 115 c.p. comma 1.

L'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p. non trova ingresso nello schema dell'art. 416 c.p. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di determinazione od istigazione a partecipare od a promuovere, costituire, organizzare l'associazione per delinquere. Pertanto, una condotta che concretamente favorisca le attività ed il perseguimento degli scopi sociali, posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti, anche se di per se stessi leciti, pure i fini presi di mira dall'associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso, non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il fatto tipico previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa. (Cassazione penale, sez. I, 21/03/1988)

L'elemento distintivo tra i delitti associativi, di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., e la semplice partecipazione criminosa, di cui all'art. 110 c.p., è costituito dalla natura dell'accordo criminoso: nel concorso di persone nel reato l'accordo avviene in via occasionale ed accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico; nei delitti associativi, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi. La ricerca della prova della sussistenza di tali consorterie criminali impone al giudice l'obbligo di una analisi approfondita al fine di non confondere la consumazione di più reati, in base ad un unico disegno criminoso, con la costituzione di un'associazione criminosa. Né la necessità di far ricorso alla prova indiziaria può risolversi nell'accertare, ai fini dell'affermazione della responsabilità per un delitto associativo, anche una prova incompleta o semipiena, colmando con congetture quanto manchi agli elementi di accusa per un giudizio di certezza, poiché anche la prova indiretta deve essere sempre tale da

condurre ad un giudizio di certezza del fatto ignoto, senza lasciare spazio ad un qualsiasi ragionevole dubbio.